Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 dicembre 2021
(OR. en)

14746/21

IXIM 276
CRIMORG 153
ENFOPOL 489
ENFOCUSTOM 181
JAI 1362

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	9 dicembre 2021
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	13771/21
Oggetto:	"Decisioni Prüm" - Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione dell'Italia riguardo allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione dell'Italia riguardo allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici, approvate dal Consiglio nella sua 3837ª sessione tenutasi il 9 dicembre 2021.

ALLEGATO

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio

Valutazione dell'Italia riguardo allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici

1. A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. Il Consiglio deve decidere all'unanimità se questa condizione è soddisfatta. Tale disposizione non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali ai sensi della suddetta decisione è stata già avviata a norma del trattato di Prüm (2005).

2. Conformemente all'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI, la verifica del rispetto della condizione di cui sopra deve essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve inoltre basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

3. A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena questi ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

4. L'Italia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati dattiloscopici. L'Italia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la Germania e l'Austria. Una visita di valutazione ha avuto luogo in Italia e il gruppo di valutazione tedesco/austriaco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio (13922/21 IXIM 235 CRIMORG 130 ENFOPOL 434 ENFOCUSTOM 160 JAI 1232).

5. È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici (13923/21 IXIM 236 CRIMORG 131 ENFOPOL 435 ENFOCUSTOM 161 JAI 1233).

6. Durante la videoconferenza informale dei membri del gruppo "Scambio di informazioni in ambito GAI" (IXIM) del 2 dicembre 2021, si è constatato che ogni Stato membro vincolato dalla decisione 2008/615/GAI concorda che sono rispettate le condizioni che consentono al Consiglio di concludere che, ai fini dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici, l'Italia ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

7. Il Consiglio conclude pertanto che ai fini dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici, l'Italia ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.